

» vergognosi in sant' Antonino di questa città, le fraterne tutte dei
 » poveri della dominante e que' luoghi della città, della terra ferma,
 » e dello stato, che sotto qualunque nome ricoverano li poveri, come
 » pure gli ospitali già eretti tanto in Venezia, quanto nelle città e
 » terre dello stato, che alimentano gli esposti, gli orfani di padre e
 » di madre, e gl' infermi. Tutti li suespressi luoghi ed ogni disposi-
 » zione per la collocazione di fanciulle nubili dovranno per altro
 » esser soggetti alla legge 1603; con facoltà al senato di fare in
 » progresso sopra i luoghi medesimi e sopra tutti gli altri luoghi pii
 » laici dello Stato, non meno che sopra le accennate disposizioni
 » quelle provvidenze e regolazioni, che crederà più conferenti al
 » vero bene della nazione, alla carità verso i poveri, ed alla retta
 » e giusta amministrazione de' luoghi stessi; come pure di restrin-
 » gere il tempo e stabilire li metodi più conducenti ad assicurarne
 » la vendita; con questa condizione però, che il tratto di tali ven-
 » dite sia impiegato in solo beneficio de' luoghi medesimi, e che
 » tanto negli stabili sino ad ora lasciati *ad pias causas*, quanto in
 » quelli che venissero lasciati a detti luoghi con disposizioni privi-
 » legiate, non possa in avvenire esser esercitata prelazione alcuna
 » da chicchesia, essendo ferma intenzione pubblica, che li compra-
 » tori di tali beni non siano disturbati nel loro acquisto e resti per
 » tal via troncato il progresso a quelle frodi, che sogliono com-
 » mettersi sotto il nome spezioso delle prelazioni nelle vendite di
 » questa natura.

» VII. Come però in qualche caso particolare vi possono essere
 » motivi per li quali la pietà pubblica in riflesso alla vera necessità
 » di qualche chiesa o pia fondazione, o altra circostanza reputi op-
 » portuno di concorrere a qualche graziosa facilità e dispensa dalla
 » legge presente; così resta permesso al Senato medesimo di poter
 » ciò fare, previe le giurate informazioni del Collegio de' Dieci savj
 » sopra le Decime in Rialto, colla formalità di Parte sola e strettezza
 » dei quattro quinti del Collegio e Senato, prescritte dal Senato stes-
 » so 25 Marzo 1714; dichiarandosi però, che quando dentro il